

applicabile è quello in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo per un'esportazione da effettuarsi nel corso dell'ultimo mese di validità del titolo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile anche a tutti i titoli d'esportazione la cui durata di validità è stata prorogata a partire dal 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1128/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1968

relativo al regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68 prevede la possibilità di applicare nella Comunità, a favore di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, un regime di fissazione anticipata del prelievo e della restituzione previsti negli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che tale regime può tuttavia essere applicato soltanto se sono state preventivamente adottate le modalità previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in questione;

considerando che, per creare uguali condizioni di concorrenza nella Comunità, è opportuno prevedere l'applicazione di tale regime da parte di tutti gli Stati membri; che, per agevolare l'attuazione del re-

gime in causa, è opportuno prevedere per la sua applicazione la data del 1° agosto 1968;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 865/68 prevede modalità di applicazione per i certificati di fissazione anticipata da esso istituiti;

considerando che, conformemente agli usi in vigore negli scambi internazionali dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, è opportuno, per quanto riguarda la quantità di prodotti importati o esportati, ammettere un certo margine di tolleranza rispetto alla quantità indicata nel certificato;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno prevedere per questi certificati una validità massima di sei mesi;

considerando che, per una regolare applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, occorre che i certificati contengano determinate indicazioni minime;

considerando che è opportuno evitare di rilasciare certificati senza che vi siano importazioni o esportazioni effettive; che tale situazione potrebbe presentarsi qualora il rilascio di detti certificati non fosse subordinato alla costituzione di una cauzione, la quale verrebbe interamente o parzialmente incamerata ove non venisse adempiuto l'obbligo d'importare o di esportare; che è opportuno precisare il regime della cauzione;

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 10.7.1968, pag. 8.

considerando che è inoltre necessario prevedere una speciale regolamentazione nei casi in cui l'importazione non possa aver luogo, per motivi di forza maggiore, entro il periodo di validità del certificato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri applicano, su richiesta dell'interessato, il regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 2

1. Il certificato di fissazione anticipata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, in appresso denominato « certificato », è valido per la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione alle condizioni precisate nell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. Il certificato obbliga, secondo i casi, ad importare o ad esportare la quantità del prodotto designato entro il periodo di validità del certificato stesso.

3. Se la quantità importata o esportata è superiore, in misura non eccedente il 5 %, alla quantità indicata nel certificato, essa è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo.

4. Se la quantità importata o esportata è inferiore, in misura non eccedente il 7 %, alla quantità indicata nel certificato, l'obbligo d'importazione o di esportazione è adempiuto.

Articolo 3

All'atto dell'importazione di un prodotto soggetto a restrizioni quantitative, l'applicabilità del certificato è subordinata all'esibizione di un documento recante autorizzazione preventiva all'importazione.

Articolo 4

Il certificato è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quinto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato o, qualora l'importazione del prodotto in questione sia sottoposta a restrizione quantitative, fino alla data di scadenza del documento recante autorizzazione preventiva all'importazione, nella

misura in cui quest'ultima data sia anteriore alla data di scadenza del certificato.

Articolo 5

Fino all'adozione di moduli comunitari per i certificati, gli Stati membri possono utilizzare formulari nazionali in cui figurino le indicazioni elencate agli articoli 6 e 7, fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti, direttive o decisioni.

Articolo 6

In caso d'importazione, devono figurare nel certificato in particolare :

- a) il nome, cognome e indirizzo del richiedente ;
- b) la designazione del prodotto, in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 e, se necessario, il numero di riferimento alla nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero ;
- c) la quantità di prodotto in peso netto (escluso il peso dell'imballaggio) ;
- d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità ;
- e) l'importo del prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1009/67/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 7

In caso di esportazione, devono figurare nel certificato in particolare :

- a) il nome, cognome e indirizzo del richiedente ;
- b) la designazione del prodotto in conformità della tariffa doganale comune e, se necessario, il numero di riferimento alla nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero ;
- c) la quantità di prodotto in peso netto (escluso il peso dell'imballaggio) ;
- d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità ;
- e) l'indicazione del prodotto o dei prodotti di base (zucchero, glucosio o sciroppo di glucosio), per i quali la restituzione deve essere fissata in anticipo ;
- f) l'importo della restituzione di cui all'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) di tale regolamento, se la fissazione anticipata riguarda la restituzione concessa per lo zucchero aggiunto ;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

- g) l'importo della restituzione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE ⁽¹⁾, se la fissazione anticipata riguarda la restituzione concessa per il glucosio o lo sciroppo di glucosio.

Articolo 8

1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo per ciascun prodotto è indicato nell'allegato.

La cauzione può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai requisiti fissati da ciascuno Stato membro.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, ove l'obbligo d'importare o di esportare non sia stato adempiuto entro il periodo di validità del certificato, la cauzione viene incamerata in ragione degli importi precisati nel paragrafo 1, applicati ad una quantità almeno uguale alla differenza tra :

- il 93 % della quantità indicata nel certificato e
- la quantità importata o esportata.

Tuttavia, gli Stati membri prendono in considerazione la quantità totale indicata nel certificato, se nessun quantitativo è stato importato o esportato.

Articolo 9

1. Se l'importazione o l'esportazione non può aver luogo entro il periodo di validità del certificato per motivi da considerarsi come cause di forza maggiore, l'organismo competente decide, su richiesta dell'inte-

ressato, che l'obbligo di importazione o esportazione è annullato, nel qual caso la cauzione non viene incamerata, oppure che la durata di validità del certificato è prorogata per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza adottata.

2. Se gli organismi competenti ammettono una circostanza determinata come causa di forza maggiore, ne informano immediatamente la Commissione.

3. Se viene invocata, come causa di forza maggiore, una circostanza che si riferisce al paese di provenienza se trattasi di importazione, o al paese di destinazione se trattasi di esportazione, tale circostanza può essere ammessa soltanto se il paese di provenienza o quello di destinazione sia stato designato tempestivamente dall'organismo competente prima del verificarsi della causa di forza maggiore.

L'indicazione del paese di provenienza o di destinazione si considera comunicata tempestivamente se all'atto della comunicazione stessa non poteva ancora presumersi il verificarsi della causa di forza maggiore.

4. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova della circostanza considerata come causa di forza maggiore presentando documenti ufficiali.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 1° agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ALLEGATO

Importo delle cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg netti di prodotto
ex 13.03 B	Pectina	0,15
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda, con aggiunta di zuccheri	0,15
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,15
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	0,60
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	1,50
ex 20.05	Puree e paste di frutta, confetture, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri :	
	1. Puree e paste di marroni	1,50
	2. Altre :	
	— con un tenore in peso di zucchero superiore al 30 %	1,50
	— altre	0,25
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate con aggiunta di zuccheri	0,25
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) e di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri :	
	— con un tenore in peso di zucchero addizionato superiore al 30 %	1,50
	— altri	0,25